



Consiglio regionale della Calabria
XII Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE recante:

‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’

***Firma presentatore
f.to Amalia Cecilia Bruni***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Rapporto mondiale su violenza e salute presentato dall'OMS a Bruxelles il 3 ottobre 2002, definisce la violenza come un problema di salute pubblica, che in quanto tale va affrontato secondo un approccio interdisciplinare e scientifico, includendo la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, l'educazione e l'economia. Il Rapporto evidenzia come un approccio di questo tipo enfatizzi l'azione collettiva e cooperativa, e coinvolga i diversi settori della vita pubblica.

I dati sui casi di violenza di genere sono sempre più allarmanti. Segnatamente, stando ai più recenti dati ISTAT, il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica; il 21% (4 milioni 520 mila) ha subito violenza sessuale, di cui il 5,4% (1 milione 157 mila) nella forma più grave dello stupro vero e proprio o del tentativo di stupro.

Tali dati, già di per sé indicativi, assumono maggiore intensità alla luce del fatto che il 13,6% delle donne che hanno subito violenza (specie nella forma più grave), le hanno patite da partner o ex partner.

Va chiarito, inoltre, che quanto si discute di violenza di genere, non si deve fare riferimento alla sola violenza fisica, ma anche alla violenza psicologica ed economica.

Sul punto, purtroppo, i dati statistici evidenziano che il 26,4% delle donne ha subito comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo e intimidazione, nonché di privazione e limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia, ad opera del partner, mentre la percentuale aumenta al 46,1% ad opera dell'ex partner.

La situazione nel 2024 non appare incoraggiante, se si considerano i dati (sempre ISTAT), relativi alla quantità di chiamate al numero di emergenza 1522 del terzo trimestre 2024, ove si è registrato un incremento del 37,3% delle telefonate valide – dunque chiamate da parte di donne vittima di violenza che cercano supporto – rispetto allo stesso periodo dell'anno 2023.

A ciò occorre aggiungere che il 73% delle donne che si rivolgono al servizio non denuncia la violenza subito alle autorità competenti per timore della reazione dell'autore.

Senza considerare che la situazione si aggrava nei casi di morte. In Italia, secondo i dati aggiornati a fine novembre 2024, sono state uccise 100 donne.

Nel giugno del 2012, Rashida Manjoo, Special Rapporteur delle Nazioni Unite richiamando l'Italia per la gravità con cui si manifesta il fenomeno della violenza sulle donne ha affermato che “i femminicidi sono un crimine di stato, tollerati dalle pubbliche istituzioni per incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne che vivono diverse forme di violenze e di discriminazioni durante la loro vita [...] e sono l'estrema conseguenza delle forme di violenza esistenti contro le donne originati da aspetti economici, sociali e politici”. E' evidente che, alla luce dei numeri sopracitati, l'Italia deve implementare

le misure di prevenzione e protezione.

A livello territoriale, secondo i dati più recenti dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, la Calabria è sopra la media nazionale per i “reati spia” di stalking e maltrattamenti contro familiari e conviventi, e l'indice di femminicidi è superiore dello 0,33% rispetto a quello del resto d'Italia. L'unico dato confortante, è che, al contrario, risultano essere sotto media nazionale i reati di violenza sessuale.

Il presente progetto di legge – traendo ispirazione dai diritti fondamentali riconosciuti dall'ONU, dalla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne/CEDAW, dalle Risoluzioni dell'UE, dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio Europeo sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica, dalla Costituzione italiana, e dai principi dello Statuto regionale – vuole affrontare alla radice l'emergenza sociale della violenza sulle donne nella vita pubblica e privata, in tutta la sua complessità e in tutte le forme in cui si manifesta nella regione Calabria.

Diciassette anni dopo la promulgazione della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, rubricata “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”, si evidenzia l'urgenza di aggiornare e rafforzare tale normativa.

L'Italia, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul (27 settembre 2012, ratificata con legge n. 77 del 2013), si è impegnata a istituire una strategia integrata per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tra gli interventi più rilevanti, la legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha trasposto i principi della Convenzione nell'ordinamento italiano, introducendo misure penali e processuali per prevenire i reati di violenza di genere, proteggere le vittime e punire i colpevoli.

I dati statistici pubblicati dal Ministero dell'Interno mostrano che i reati introdotti dalla legge n. 69/2019, come gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.), colpiscono principalmente le donne, configurandosi come “reati spia” della violenza di genere.

Di fronte a questo quadro allarmante, risulta imprescindibile intraprendere un'azione determinata e incisiva per affrontare le criticità evidenziate dall'attuale L.R. n.20/2007, che presenta limiti strutturali e operativi in grado di compromettere la stabilità e l'efficacia degli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza, in particolare emerge con preoccupazione la precarietà che caratterizza i centri antiviolenza, costretti a operare prevalentemente su base progettuale e dunque privi della continuità necessaria per garantire un supporto stabile e adeguato, e si evidenzia altresì l'assenza di un fondo unico regionale, indispensabile per promuovere lo sviluppo organico e coordinato non solo dei centri antiviolenza, ma anche degli istituti collaterali che contribuiscono a questa rete di protezione.

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di:

- 1) creare le condizioni, anche e soprattutto attraverso la diffusione di una cultura di valorizzazione

della differenza di genere, della dignità e del rispetto delle donne, per prevenire e ridurre il fenomeno della violenza in tutta la complessità delle forme in cui si manifesta;

- 2) massimizzare l'efficacia degli interventi a sostegno dei percorsi di autonomia e miglioramento delle singole donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, affinché le stesse possano tornare ad esercitare i propri diritti umani e di cittadinanza;
- 3) rafforzare e migliorare la diffusione delle Case e Centri antiviolenza e delle Case rifugio in tutto il territorio regionale, tendendo al raggiungimento dei parametri europei;
- 4) mettere a sistema gli interventi di prevenzione della violenza sulle donne attraverso progetti educativi e culturali diffusi e permanenti;
- 5) diffondere i servizi di accompagnamento al cambiamento degli uomini violenti.

La P.L. intende perseguire quanto elencato mettendo a sistema, monitorando e verificando la capillarità e l'adeguatezza, rispetto ai bisogni espressi dai singoli territori, delle attività già messe in atto dalla Regione attraverso il sistema locale dei servizi sociali di zona, nonché, investendo risorse aggiuntive sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno, favorendo gli strumenti che – secondo anche i dati delle altre Regioni che hanno già legiferato sul punto – si sono rivelati più efficaci, diffondendo le buone prassi e i progetti innovativi, in particolare:

- 1)favorendo la creazione di una “Rete regionale contro la violenza” formata dagli enti pubblici territoriali, dalle istituzioni pubbliche e dagli organismi del privato sociale che già intervengono nelle reti locali create dalle diverse province e comuni;
- 2)realizzando – direttamente o tramite altri soggetti pubblici e privati (enti scolastici, comuni e province, associazioni femminili, centri di documentazione) – progetti e interventi di prevenzione nel campo della istruzione e della formazione rivolte a diverse fasce scolastiche e diversi target (uomini/donne ragazzi/adulti);
- 3)promuovendo azioni di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere in particolare nel campo della comunicazione dei media;
- 4)promuovendo corsi di formazione, anche congiunti, fra tutti i soggetti coinvolti nei servizi di prevenzione, contrasto del fenomeno, accoglienza e sostegno delle donne vittime e di accompagnamento al cambiamento per gli uomini violenti;
- 5)attivando azioni per favorire la soluzione dei problemi abitativi delle vittime con figli minori;
- 6)promuovendo progetti per l'occupazione delle vittime;

In tale contesto, gli obiettivi della nuova legge devono orientarsi verso la creazione di un fondo unico regionale, sostenuto da risorse tanto regionali quanto nazionali, al fine di assicurare un finanziamento stabile e strutturale per i centri antiviolenza e le case rifugio, i quali rappresentano baluardi essenziali nella lotta contro la violenza di genere e necessitano di un rafforzamento complessivo che consenta loro

di ampliare l'accessibilità e l'efficacia delle loro azioni, nonché verso l'implementazione e il potenziamento degli interventi già previsti dalla normativa vigente, i quali, seppur enunciati, risultano in molti casi rimasti inattuati o realizzati solo parzialmente, perpetuando così una condizione di inefficienza che necessita di essere superata con un approccio globale e determinato, capace di coniugare una visione a lungo termine con la tempestività delle risposte operative.

La proposta si compone dei seguenti articoli:

Articolo 1 – Principi e finalità

Stabilisce i principi fondamentali della legge, in coerenza con il quadro normativo nazionale e internazionale, riconoscendo la violenza di genere come violazione dei diritti umani.

Articolo 2 – Definizioni

Fornisce una chiara definizione di “violenza contro le donne”, “violenza domestica” e “violenza assistita”, ampliando le tutele anche ai figli delle vittime.

Articolo 3 – Competenze della Regione

Delinea i compiti della Regione, promuovendo campagne di sensibilizzazione, la formazione del personale e il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Articolo 4 – Tavolo di coordinamento permanente regionale

Istituisce un tavolo permanente per il monitoraggio e la condivisione di esperienze tra istituzioni e operatori del settore.

Articolo 5 – Centri Antiviolenza

Regolamenta l'istituzione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza, con standard operativi e gestionali rigorosi.

Articolo 6 – Case Rifugio

Disciplina le case rifugio, che forniscono ospitalità sicura e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Articolo 7 – Istituzione dell'albo regionale

Crea un albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, necessario per accedere ai finanziamenti.

Articolo 8 – Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

Promuove campagne di educazione e sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza.

Articolo 9 – Azioni nel lavoro, scuola e tempo libero

Sostiene interventi nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle attività ricreative per prevenire la violenza di genere.

Articolo 10 – Contrasto alla discriminazione dell’immagine femminile
Introduce azioni contro la discriminazione nei media e nella pubblicità.

Articolo 11 – Attività di informazione
Garantisce una corretta informazione sulle misure disponibili per le vittime di violenza.

Articolo 12 – Accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia
Favorisce percorsi di sostegno personalizzati per le vittime di violenza, con particolare attenzione all’autonomia economica.

Articolo 13 – Violenza assistita
Definisce interventi specifici per i minori vittime di violenza assistita, garantendo supporto sia al minore che alla madre.

Articolo 14 – Interventi per autori di violenza
Prevede percorsi di recupero per gli autori di violenza, evitando la recidiva, ma in coordinamento con la tutela delle vittime.

Articolo 15 – Interventi del Sistema Sanitario Regionale
Stabilisce percorsi sanitari dedicati alle vittime di violenza presso le strutture ospedaliere e territoriali.

Articolo 16 – Formazione del personale
Promuove la formazione degli operatori coinvolti nei servizi antiviolenza, garantendo standard omogenei.

Articolo 17 – Obblighi dei CAV, Case Rifugio e CUAV
Stabilisce obblighi di trasparenza e monitoraggio per le strutture finanziate con risorse pubbliche.

Articolo 18 – Piano triennale regionale
Introduce un piano triennale per pianificare e monitorare gli interventi regionali.

Articolo 19 – Monitoraggio e raccolta dati
Prevede un sistema di raccolta dati per analizzare il fenomeno della violenza di genere e valutare le misure adottate.

Articolo 20 – Clausola valutativa
Obbliga la Giunta regionale a presentare periodiche relazioni al Consiglio regionale sull’attuazione della legge.

Art. 21 - Clausola di salvaguardia
Vengono fatti salvi i provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria

Articolo 22 – Norme transitorie

Definisce i tempi e le modalità di adeguamento per le strutture esistenti.

Articolo 23 – Norme finanziarie

Istituisce un fondo regionale per finanziare gli interventi previsti dalla legge.

Articolo 24 – Abrogazioni

Abroga la legge regionale n. 20/2007 per sostituirla integralmente con la nuova normativa.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Stabilisce l'entrata in vigore della legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge regionale
‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Principi e finalità. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Definizioni. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Competenze della Regione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Tavolo di coordinamento permanente regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Centri Antiviolenza. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Case Rifugio. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Istituzione dell’albo regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Azioni di sensibilizzazione e prevenzione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Azioni nel lavoro, scuola e tempo libero.	//	//	//

	Norma a carattere ordinamentale.			
10	Contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
11	Attività di informazione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
12	Accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
13	Violenza assistita Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
14	Interventi per autori di violenza. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
15	Interventi del Sistema Sanitario Regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
16	Formazione del personale. Norma a carattere programmatico che consente di reperire le risorse per le attività di promozione, nell'ambito delle risorse europee e nazionali, senza gravare sulle risorse autonome del bilancio regionale	//	//	//
17	Obblighi dei CAV, Case Rifugio e CUAV. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
18	Piano triennale regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
19	Monitoraggio e	//	//	//

	raccolta dati. Norma a carattere ordinamentale.			
20	Clausola valutativa. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
21	Clausola di salvaguardia. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
22	Norme transitorie. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
23	Norme finanziarie. Norma a carattere programmatico che consente di reperire le risorse nell'ambito delle risorse statali e regionali.	C	P	3.215.889,62 ml
24	Abrogazioni. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
25	Entrata in vigore. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili, accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (Programma U.20.03 – capitolo U0700110101) di parte capitale (Programma U.20.03 - capitolo U0700120101);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma, inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
un milione e 200.000,000 mila euro dal fondo regionale delle politiche sociali, capitolo di base U04331109 missione di programma U.12.07;				1.200.000,000
euro 350.000,00 nella legge regionale 20/2007, U62010520 missione di programma U.12.04,				350.000,00
euro 1.665.889,62 a valere sui capitoli U9120400601, U6201056002; U9120400602, U9120400603.				1.665.889,62
Totale				3.215.889,62

PROPOSTA DI LEGGE recante:

‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’

Capo I Principi generali

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione Europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone, a motivo del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità della persona, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica della persona ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.
2. La Regione inoltre:
 - a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1;
 - b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;
 - c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;
 - d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.
3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

- b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
- c) violenza assistita: l'esperienza, diretta o indiretta, da parte di minorenni, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera c) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1:
- a. promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sul rispetto e sulla libertà, sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;
 - b. favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance multi-agency, attraverso la Rete Antiviolenza Territoriale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni organizzazioni del terzo settore. Il livello operativo delle Reti Antiviolenza Territoriali è individuato nel territorio dell'Ambito Territoriale del Sociale individuato dalla Regione.
 - c. sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;
 - d. promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;
 - e. contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;
 - f. sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere su tutto il territorio regionale;
 - g. promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza e le case rifugio, in possesso dei requisiti di cui agli art.5 e 6 e ALL. A e B, con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
 - h. promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche

attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti, garantendo anonimato e segretezza;

- i. assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno alle donne vittime di violenza;
2. La Regione, i centri antiviolenza e le case rifugio hanno la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne

Art. 4.

Tavolo di coordinamento permanente regionale

1. Presso la Giunta regionale è stato istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio con propria delibera n. 539 del 16.12.2016, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.
2. Con cadenza semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, della consigliera regionale di parità, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipes multidisciplinari per informare sulle attività condotte e valutare il lavoro dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza (CUAM) e prendere in esame le richieste di nuovi centri antiviolenza e dei CUAV.
3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.

Art. 5.

Centri Antiviolenza

1. In ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, di seguito denominati CAV, quale luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. I CAV, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, nonché dell'Intesa della Conferenza Unificata del 14 settembre 2022, sono gestiti da:
 - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'allegato A;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
3. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono:
 - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale

- registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
 - c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 - d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
 5. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 2, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.
 6. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, contribuiscono a finanziare, con risorse proprie, i CAV riconosciuti dalla Regione ed autorizzati al funzionamento.
 7. I CAV sono regolamentati secondo l'allegato A.

Art.6

Case rifugio

1. Le Case Rifugio, di seguito denominate "Casa" o "Case", sono strutture residenziali che erogano a titolo gratuito servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta. Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità.
2. Le Case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
 - a) di emergenza;
 - b) di primo livello, per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza;
 - c) di secondo livello, per l'accompagnamento verso l'autonomia.
3. Le Case, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente legge, sono gestite da:
 - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in

convenzione tra loro.

4. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a. del presente articolo devono:
 - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
 - c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 - d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
5. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, contribuiscono a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente legge.
6. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
7. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.
8. Le Case si raccordano con i Centri Antiviolenza di riferimento territoriali, attraverso necessari protocolli e/o accordi dedicati, ed ai servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
9. Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione aggiorna e rende pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.
10. E' consentita la gestione integrata da parte dello stesso Ente di Centro Antiviolenza e Casa rifugio.
11. le Case Rifugio possono essere articolate in più unità abitative, anche in edifici diversi, purché ubicate nello stesso Comune. In tal caso il raggiungimento dei requisiti strutturali è dato dalla somma degli spazi che compongono ogni unità abitativa.
12. Per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della Casa Rifugio, l'iscrizione agli appositi Albi regionali, nonché per le procedure di verifiche e di controllo e per i requisiti strutturali e di personale si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento n. 22 "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", della DGR n. 503/2019. Inoltre è necessario un preliminare protocollo e/o accordo con il Centro Antiviolenza di riferimento territoriale.

Art. 7

Istituzione dell'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio

1. 6. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.
2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:
 - a. ad avere sede in Calabria;
 - b. ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi;
 - c. ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.5 e dell'allegato A;
3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:
 - a. ad avere sede in Calabria;
 - b. ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi;
 - c. ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e dell'allegato B;
4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.
5. Nell'albo regionale devono risultare l'associazione titolare del CAV e/o della Casa Rifugio, la sede (solo per il CAV), l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede (solo per il CAV).
6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'associazione titolare di ciascuna casa.
7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
9. La Regione Calabria, attraverso il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, di cui art. 4 comma 1 della presente legge, ha obbligo di vigilare su possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale anche attraverso ispezioni dirette nelle sedi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritte all'Albo.
10. La Regione trasmette al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'accordo Stato Regione relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalla stessa Regione ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
11. La Regione si impegna a:
 - a. predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le Case Rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti e criteri previsti dalla presente legge;

- b. garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'intesa Stato Regione relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio nei loro atti e nella ripartizione delle risorse.

Capo II

Attività ed azioni

Art. 8

Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei centri antiviolenza /case rifugio che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
 - a. promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, delle pari opportunità tra uomini e donne;
 - b. promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge e favorire un cambiamento socio-culturale volto all'eliminazione della violenza stessa;
 - c. promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 9

Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei centri antiviolenza / case rifugio, dell'Ufficio scolastico regionale, di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;
- b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di

- comunicazione e dei social network;
- c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 10

Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, favorisce, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.
4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, la Consigliera pari opportunità regionale è parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.
5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d) l'Ordine dei giornalisti del Calabria; e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 11

Attività di informazione

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
- b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui

servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo III

Interventi

Art. 12

Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.
2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali e dei bisogni e obiettivi espressi dalla donna stessa.
3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i centri antiviolenza e le case rifugio.
4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita della destinataria dalla situazione di temporanea difficoltà, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la costruzione o ricostruzione dell'autonomia personale, anche sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di risorse e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.
5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

Art.13

Violenza assistita

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i CAV e le case rifugio insieme con i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a

quanto richiamato all'articolo 2.

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:
 - a. assicurano interventi finalizzati al sostegno del minore, alla riparazione del trauma subito mediante azioni che anche, vedono un attivo coinvolgimento della madre;
 - b. assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;
 - c. assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
 - d. assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
 - e. assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.
3. I Comuni garantiscono posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case Rifugio.

Art. 14

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei CAV e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza contro le donne, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.
3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i CAV, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste, e mai come pena esecutiva alternativa alla condanna penale, ma piuttosto come ulteriore risorsa disponibile per il reinserimento sociale e la riabilitazione del maltrattante.
5. Per i principi, i requisiti ed il funzionamento CUAV (Centri Uomini Autori di Violenza) si fa riferimento a queglii stabiliti dall'Intesa Stato Regione del 14 settembre 2022 "Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere" e da eventuali sue

modifiche o aggiornamenti.

6. La Regione provvede a dotarsi di appositi elenchi e/o registri e/o albi, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente Intesa.
7. Al fine dell'accesso alle risorse pubbliche i CUAM devono essere riconosciuti mediante rilascio di autorizzazione da parte della Regione Calabria.
8. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi ed inseriti negli appositi elenchi/registri/Albi regionali di cui al comma 6.

Art. 15

Interventi del Sistema Sanitario Regionale

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, le Aziende Ospedaliere, i Presidi Ospedalieri, i Servizi Territoriali Sanitari aderiscono alle Reti Antiviolenza Territoriali e garantiscono alle donne vittime di violenza ed ai loro figli/e minori percorsi dedicati di accoglienza e cura.
2. Le Asp, le Aziende Ospedaliere adottano ed ogni Pronto Soccorso applica le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso ed assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza, come da DPCM del 24 novembre 2017.

Art. 16

Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi

1. La Regione nell'ambito della programmazione comunitaria prevede misure destinate a corsi di formazione promossi dai centri antiviolenza e case rifugio rivolti al: personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai corsi.
2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e riconosce le operatrici di accoglienza in possesso di comprovata e riconosciuta esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.
3. La Regione finanzia, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze secondo la normativa vigente.
4. La Regione finanzia i corsi di formazione e l'aggiornamento attraverso personale qualificato e di comprovata esperienza nel settore, per gli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.
5. La Regione finanzia attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della

presente legge rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 17

Obblighi per i CAV, le Case Rifugio ed i CUAV

1. I CAV, le Case Rifugio, i CUAV qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
2. I CAV, le Case Rifugio, i CUAV, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

Art. 18

Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 4.
2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività dei CAV, delle case rifugio ed alla promozione, implementazione e cura delle Reti Antiviolenza Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b.

Art.19

Monitoraggio e raccolta dati

1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.
2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'articolo 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
3. La raccolta dati, il monitoraggio e l'analisi degli indicatori di violenza di genere sono demandati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (Istituito con L.r. 38/2016 presso il Consiglio regionale della Calabria).
4. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei CAV, delle Case Rifugio e dei CUAV ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

Capo IV

Valutazione e salvaguardia

Art. 20

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 18, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
 - b) una descrizione sintetica del fenomeno della violenza sulle donne, fondata sui dati dei CAV, delle case rifugio, dei CUAV e dei servizi attivi sul territorio regionale;
 - c) le attività svolte dalle Reti Antiviolenza Territoriali;
 - d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
 - e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
 - f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
 - c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

Art. 21

(Clausola di salvaguardia)

1. Le previsioni della presente legge, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano, di cui al comma 1, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento.

Capo V

Norme transitorie, finanziarie ed abrogative

Art. 22

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'articolo 18 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I centri anti violenza, le case rifugio ed i CUAV già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Norme finanziarie

1. È istituito il Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.
2. Al finanziamento degli interventi concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.
3. Per gli anni ricompresi nel periodo 2025-2027, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede in tre milioni e duecento mila euro e trova copertura come segue:
 - un milione e 200.000,00 mila euro dal fondo regionale delle politiche sociali, capitolo di base U04331109 missione di programma U.12.07;
 - euro 350.000,00 nella legge regionale 20/2007, U62010520 missione di programma U.12.04,
 - euro 1.665.889,62 a valere sui capitoli U9120400601, U6201056002; U9120400602, U9120400603.

4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
5. La Giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale del 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

Art.24

Abrogazioni

1. È abrogata la seguente disposizione regionale: Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante "Disposizioni per la promozione ed il ' sostegno dei centri di anti violenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà ".

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.